

Polizza Protezione dei beni



DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Gap n. 5236/02
Edizione Gennaio 2020
(ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza RCI Gap è una Polizza Collettiva che prevede la copertura per il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Furto totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. Il massimale varia a seconda dell'opzione scelta.
- ✓ **Distruzione per danno totale:** distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari al 25% del valore d'acquisto fino ad un massimo di € 15.000,00.



Che cosa NON è assicurato?

Per tutte le Sezioni

- ✗ Gli Autoveicoli di peso a pieno carico superiore ai trentacinque quintali.
- ✗ Gli Autoveicoli che hanno più di 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione.



Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali;
- ! guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- ! gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ! ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
- ! i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ! gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- ! gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo si trovi transitoriamente nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione; tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico, anticipato e viene calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (dunque, IVA inclusa) e dipende altresì dalla Mdurata della copertura assicurativa. La prima frazione di Premio non sarà addebitata prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza. La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 72 mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 72 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza inviando tale comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, FAX oppure tramite e-mail.

Assicurazione Protezione dei beni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Gap n. 5236/02

Edizione Gennaio 2020

(ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas Cardif, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 - Piazza Lina Bo Bardi, n. 3; CAP 20124 Milano; tel. 02.77.22.41; sito internet: www.bnpparibascardif.it - e-mail: servizioclienti@cardif.com; PEC: cardifrd@pec.cardif.it.

Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/1161606/2018+-+SFCR+Cardif+Assurances+Risques+Divers.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Furto Totale

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Distruzione per Danno Totale

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del Premio	Non sono previste riduzione di premio
----------------------	---------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Premio Aggiuntivo	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
-------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- L'Aderente o l'Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- L'Aderente o l'Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
- L'Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- L'Aderente ha la propria residenza in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri
--------------------------------	---

**Casella Postale 421 – 20123 Milano,
e-mail: documentisistriprotezione@cardif.com,
fax n. 02 3032.9810**

L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.900.780 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:

- copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Finanziamento;
- quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo.

In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Finanziamento;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Assistenza diretta/in convenzione:

Non prevista

Gestione da parte di altre imprese:

Non prevista

Prescrizione:

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa.

Obblighi dell'impresa

La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio

L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue:

- $0,080\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)} * \text{N}^\circ \text{ MESI DI DURATA DELLA COPERTURA}$

Sull'Attestato di Assicurazione è indicato l'importo di ciascuna frazione periodica in cui il Premio viene frazionato, comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari a 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) nonché il numero delle frazioni complessive.

Rimborso

Rimborso del premio al netto delle imposte in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità. Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP.

Sospensione

Se il Cliente non paga il Premio relativo al primo anno, Cardif può agire per l'esecuzione dell'Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica

	anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate.
--	---

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP.
Risoluzione	Cardif può recedere dall'assicurazione se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). Mancando il pagamento di quanto dovuto, l'assicurazione è risolta di diritto qualora la Società, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del Premio, non agisce per la riscossione. In tal caso la Società ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a tutti i clienti persone fisiche e giuridiche proprietari dell'Autoveicolo acquistato mediante il Finanziamento erogato da RCI Banque S.A..

Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione:

- 40% del premio netto versato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Cardif – Ufficio Reclami- Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano; e-mail reclami@cardif.com ; fax 02.77.224.265. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: www.ec.europa.eu/fin-net) • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-delaclientele/comment-contacter-lacp.html.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GARANZIA GAP

PROTEZIONE BENI

POLIZZA COLLETTIVA N. 5236/02

Edizione 01/2020

La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari"



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Indice

La polizza in sintesi	1 di 1
Condizioni di Assicurazione	1 di 10
Glossario	1 di 10
Norme che regolano le Garanzie Assicurative	2 di 10
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?	2 di 10
Art. 2. Chi si può assicurare?	2 di 10
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?	2 di 10
Art. 4. Come aderire alla Polizza?	3 di 10
Art. 5. Quali sono le prestazioni?	3 di 10
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?	3 di 10
Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?	4 di 10
Art. 8. Chi è il Beneficiario delle Garanzie Assicurative?	4 di 10
Art. 9. Quali sono i Massimali?	4 di 10
Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio?	4 di 10
Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative?	5 di 10
Art. 12. Si può recedere dall'Assicurazione?	5 di 10
Art. 13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?	5 di 10
Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?	5 di 10
Art. 15. Come comunicare con la Compagnia?	5 di 10
Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?	5 di 10
Art. 17. Oneri	5 di 10
Art. 18. Quale legge si applica?	6 di 10
Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia?	6 di 10
Art. 20. Come si denuncia un Sinistro?	6 di 10
Art. 21. Quando sarà pagato l'Indennizzo?	6 di 10
Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo?	6 di 10
Art. 23. Protezione dei dati personali	7 di 10
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza	10 di 10
Attestato di Assicurazione	1 di 2



La polizza in sintesi

La Polizza "GAP" offre protezione in caso di **Furto Totale o Distruzione Totale di Autoveicoli**, sia nuovi che usati, acquistati con un finanziamento di RCI Bank.

Le garanzie offerte dal prodotto, una per una

Questo prodotto offre le seguenti garanzie:

- **Furto Totale dell'Autoveicolo;**
- **Distruzione Totale dell'Autoveicolo.**

In caso di Furto Totale o di Distruzione Totale dell'Autoveicolo durante la validità delle Garanzie Assicurative, la Compagnia paga un Indennizzo pari al 25% del Valore d'Acquisto.

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono esclusivamente quelle previste negli articoli di seguito riportati.

Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo "Da tenere a mente". Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l'iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.

Che cos'è

Cosa copre

In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
numero verde 800.900.780 oppure dall'estero +39/0277224686
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00



Da tenere a mente



Glossario

Aderente

Persona fisica o giuridica che ha firmato un Finanziamento per acquisto dell'Autoveicolo e ha aderito alla Polizza.

Assicurato

Soggetto, che può coincidere con l'Aderente, proprietario dell'Autoveicolo acquistato con Finanziamento erogato dalla Contraente. **Assicurazione**

Contratto sottoscritto dall'Aderente con il quale la Compagnia presta le Garanzie Assicurative. **Attestato di Assicurazione**

Documento che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico.

Autoveicolo

Autoveicolo (nuovo o usato) acquistato con Finanziamento.

Beneficiario

Persona che ha diritto all'Indennizzo.

Carenza

Periodo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza in cui le Garanzie Assicurative non sono operative.

Compagnia

Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.

- Rappresentanza Generale per l'Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano
- Sede legale: 1, boulevard Haussman 75009 Parigi (Francia)
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata con D.M. del 27.02.1989.

Condizioni di Assicurazione

Clausole contrattuali che regolano la Garanzia Assicurativa.

Contraente

RCI Bank S.A., che stipula la Polizza per conto dei clienti Aderenti.

Data di Decorrenza

La data di adesione telefonica come riportata nell'Attestato di assicurazione.

Distruzione Totale

Demolizione dell'Autoveicolo a causa di incendio, eventi naturali o socio-politici, scontro con altro veicolo o oggetto fisso o mobile, ribaltamento e/o uscita di strada, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Data di Decorrenza

La data di adesione telefonica come riportata nell'Attestato di assicurazione.

Distruzione Totale

Demolizione dell'Autoveicolo a causa di incendio, eventi naturali o socio-politici, scontro con altro veicolo o oggetto fisso o mobile, ribaltamento e/o uscita di strada, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Data di Decorrenza

La data di adesione telefonica come riportata nell'Attestato di assicurazione.

Distruzione Totale

Demolizione dell'Autoveicolo a causa di incendio, eventi naturali o socio-politici, scontro con altro veicolo o oggetto fisso o mobile, ribaltamento e/o uscita di strada, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Finanziamento

Finanziamento erogato dalla Contraente per acquistare un Autoveicolo.

Furto Totale

Furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento dopo 30 giorni dalla denuncia alle autorità pubbliche.

Garanzie Assicurative

Le garanzie offerte dall'Assicurazione che proteggono l'Assicurato in caso di Furto Totale e Distruzione Totale dell'Autoveicolo.

Indennizzo

Somma pagata dalla Compagnia in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti di imprese di assicurazione.

Massimale

Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Polizza

Polizza collettiva n. 5236/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri

garanzie assicurative accessorie alla R.C. Auto, quali, ad esempio, la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko.

Premio

La somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione.

Sinistro

Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.

Titolare effettivo

Persona/e fisica/che che possiede/ono o controlla/ no (direttamente o indirettamente) l'Aderente persona giuridica.

Valore Commerciale

Prezzo di mercato dell'Autoveicolo (IVA inclusa) al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto

Valore dell'Autoveicolo (IVA inclusa), riportato sul contratto di Finanziamento o sulla fattura d'acquisto. Per gli Autoveicoli usati, tale valore non può mai superare la valutazione dell'Autoveicolo su Eurotax Giallo aumentata del 5%.



Norme che regolano le Garanzie Assicurative

Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?

L' Assicurazione copre l'Autoveicolo - acquistato dall'Aderente con Finanziamento - con queste caratteristiche:

- peso a pieno carico inferiore o uguale a 35 quintali;
- nuovo o usato (in questo ultimo caso, solo se non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di prima immatricolazione).

L' Assicurazione copre i danni derivanti da Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo.


Tutte le garanzie prestate dall' Assicurazione hanno dunque effetto trascorso il periodo di Carenza.

Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all'art. 5.

Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.

Garanzie della Polizza	
Furto Totale	✓
Distruzione Totale	✓

Art. 2. Chi si può assicurare?

 Può aderire all' Assicurazione solo chi ha acquistato l'Autoveicolo tramite un Finanziamento.

Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?

3.1 - Condizioni al momento dell'Adesione.

Oltre a quanto previsto nell'art.2, possono sottoscrivere l'Assicurazione solo l'Aderente e l'Assicurato che soddisfano tutti questi requisiti:



DA TENERE A MENTE

	Persona fisica	Persona giuridica
Aderente	Residenza in Italia	(a) sede legale in Italia (b) assenza di rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, Regione Crimea/ Sebastopoli o persone giuridiche con sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate (c) sede legale in Stato non destinatario di sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (d) cittadinanza o residenza del Titolare Effettivo in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (e) mancata inclusione - dell'Aderente e del suo Titolare Effettivo - in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
Aderente o Assicurato	(a) Cittadinanza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (b) residenza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (c) Non inclusione in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)	



3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione.

Dopo l'adesione, l'Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui l'Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui l'Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- gli Stati di cui il Titolare effettivo dell'Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare effettivo dell'Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- lo Stato in cui l'Assicurato era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l'Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

Pertanto, l'Aderente e l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 15, la perdita di uno o più requisiti.

Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione dell'Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito.

Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del requisito.

Ricorda quindi che:

- le Garanzie Assicurative non operano per Sinistri successi dopo la perdita del requisito;
- in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:

- cittadini, residenti o aventi sede legale in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America; o
- soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 4. Come aderire alla Polizza?

L'Aderente può aderire alla Polizza seguendo le istruzioni fornite dall'operatore e dando il consenso durante il colloquio telefonico. Per effetto del consenso telefonico viene emesso l'Attestato di Assicurazione, documento della Compagnia che attesta la conclusione del contratto.

Art. 5. Quali sono le prestazioni?

In caso di Sinistro a seguito di Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo durante la validità dell'Assicurazione, la Compagnia paga al Beneficiario un Indennizzo pari al 25% del Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo stesso, **entro il Massimale indicato nell'Art. 9.**

Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?

 Per tutte le Garanzie Assicurative:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere per legge (p.es. familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo);
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque si sia verificato;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche o motociclistiche, a prove ufficiali e relativi allenamenti;
- trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in generale;
- trasporto di cose o animali;
- guida dell'Autoveicolo senza patente, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del Furto Totale o della Distruzione Totale, i requisiti per il rinnovo;
- guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati, secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;



DA TENERE A MENTE



DA TENERE A MENTE



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

- circolazione "fuori strada" (su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati);
- circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- in caso di vendita dell'Autoveicolo;
- se, durante le Garanzie Assicurative, si perdono uno o più dei requisiti indicati al precedente Art. 3.2.

7.3 Cosa succede se estinguo il finanziamento in anticipo?

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento le garanzie assicurative rimangono in vigore fino al termine inizialmente concordato per il rimborso del Finanziamento.

Art. 8. Chi è il Beneficiario delle Garanzie Assicurative.

Il Beneficiario è l'Assicurato.

Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



DA TENERE A MENTE

Inoltre, l'Assicurazione non copre in nessun caso:

- Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- Autoveicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto (r.c.a.) alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- ciclomotori e motoveicoli;
- Autoveicoli usati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- Autoveicoli usati a fini sportivi o di competizione e/o che sono stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.

Art. 7. Quanto durano le Garanzie Assicurative?

7.1 Quando iniziano e quanto durano?

Le Garanzie Assicurative iniziano alle ore 24.00 della Data di Decorrenza e durano:

- 72 mesi per i veicoli nuovi
- 60 mesi per i veicoli usati

È previsto un periodo di Carenza di 12 mesi dalla Data di Decorrenza.

In questi casi, la durata delle Garanzie Assicurative non può comunque essere inferiore a 24 mesi.

In caso di Sinistro successo durante la Carenza, le Garanzie Assicurative non operano e la Compagnia non è tenuta a pagare al Beneficiario alcun Indennizzo.

7.2 Quando cessano le Garanzie Assicurative?

Le Garanzie Assicurative cessano:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 72 mesi dalla Data di Decorrenza;
- decorsi 72 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla data di prima immatricolazione per gli Autoveicoli usati;
- alle ore 24:00 del giorno di spedizione da parte dell'Aderente della comunicazione di recesso dall'Assicurazione;
- alle ore 24:00 del giorno di ricezione da parte dell'Aderente della comunicazione di recesso della Compagnia;
- in caso di pagamento dell'Indennizzo da parte della Compagnia;

Art. 9. Quali sono i Massimali?

In caso di Sinistro, l'Indennizzo pagato dalla Compagnia non può mai superare:

- Euro 15.000,00

L'Indennizzo non può mai superare la differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta in relazione al medesimo Veicolo.

Ricorda che non è possibile cumulare un Indennizzo per Furto Totale con un Indennizzo per Distruzione Totale dello stesso Autoveicolo.

Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio?

Il Premio è unico ed è calcolato in percentuale rispetto al Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo.

Precisamente, il Premio è calcolato come segue:

$$0,080\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)} \\ * \text{N}^\circ \text{ MESI DI DURATA DELLA COPERTURA}$$

Il Premio include l'imposta di assicurazione (attualmente pari al 12,50%, oltre all'1% di addizionale antiracket) ed è pagato in anticipo dalla Contraente. Dopo il pagamento, la Contraente addebita il Premio all'Aderente insieme alla rata mensile del Finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata dell'Assicurazione. Se l'Assicurazione ha una durata pluriennale, l'ammontare del Premio è ridotto rispetto a quello del Premio per durata annuale. L'Attestato di Assicurazione prevede già il Premio frazionato mensilmente e comprensivo di questa riduzione.



DA TENERE A MENTE



DA TENERE A MENTE



QUANDO CESSANO LE GARANZIE



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative?

Le Garanzie Assicurative valgono:

- in Italia; e
- nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione, ma solo per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Art. 12. Si può recedere dall'Assicurazione?

12.1 Recesso dell'Aderente

L'Aderente può recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o e-mail, ai seguenti indirizzi:

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano

Email: lineapersone@cardif.com

In caso di recesso le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata A/R o della e-mail.

12.2 Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere se:

- **le dichiarazioni rilasciate dall'Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell'ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete;**
- **l'Aderente, l'Assicurato o il Titolare Effettivo dell'Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali** (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24:00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

Art.13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?

La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- **recesso dell'Aderente:** la Compagnia restituisce all'Aderente, attraverso la Contraente, il Premio già pagato, al netto di imposte e della parte di Premio già goduta, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso;
- **perdita dei requisiti di cui all'Art. 3.2:** la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo tra la perdita del requisito e la scadenza originaria, al netto delle imposte.

- **cessazione anticipata della Garanzia Assicurativa:** la Compagnia restituisce all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo – calcolato in anni e frazioni di anno - tra la cessazione della Garanzia Assicurativa e la scadenza originaria. .

Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente che riguardano fatti o elementi che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione delle Garanzie Assicurative e il recesso da parte della Compagnia, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e del precedente Art. 12.2.

Art. 15. Come comunicare con la Compagnia?

Le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

- a mezzo posta, a Cardif – Back Office Protezione Post vendita Casella Postale 550 – 20123 Milano;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail servizioclienti@cardif.com;

Alla comunicazione deve essere allegata la copia di un valido documento di identità e del codice fiscale e, in caso di invio via e-mail, anche una scansione della comunicazione debitamente firmata.

La Compagnia, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.

Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato.

Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?

No, l'Aderente/Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 17. Oneri

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Aderente.



COME COMUNICO CON LA COMPAGNIA



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it


Art. 18. Quale legge si applica?

Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto.

Art. 20. Come si denuncia un Sinistro?

 In caso di Furto Totale o Distruzione Totale dell'Autoveicolo, l'Aderente deve avvisare tempestivamente la Compagnia per iscritto, al seguente indirizzo:

Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri
Casella Postale 421 – 20123 Milano
e-mail: documentisinistriprotezione@cardif.com
fax n. 02 30329810

L'Aderente può chiedere informazioni sulle modalità di comunicazione del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero verde:

800.900.780

attivo lun - ven h. 8.30 -19.00; sab h. 09.00 - 13.00 In ogni caso, per ricevere l'Indennizzo, l'Aderente deve consegnare alla Compagnia la seguente documentazione:

A. in caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:

- copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Finanziamento;
- quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;

B. in caso di Distruzione Totale dell'Autoveicolo:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia con cui è stipulata una polizza Kasko;
- copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- copia del contratto di Finanziamento, Conto Vivo o Locazione finanziaria;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una

eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;

- copia della patente di guida del soggetto che guidava l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

Per accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione del Sinistro, è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Se la documentazione inviata è incompleta, la pratica di Sinistro non può essere gestita. L'Assicurato deve consegnare alla Compagnia qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest'ultima per il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 21. Quando sarà pagato l'Indennizzo?


La Compagnia paga l'Indennizzo entro 30 giorni da quando ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in Euro;
- versati su un conto corrente aperto presso una banca con sede nell'Unione Europea e, comunque, presso un'agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo?

22.1 Reclami alla Compagnia

 Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o e-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Cardif – Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
e-mail reclami@cardif.com
fax 0277.224.265

Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia: www.bnpparibascardif.it

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.

Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima, secondo le modalità previste al seguente Art. 24.



COME DENUNCIARE UN SINISTRO



COME FARE UN RECLAMO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

22.2 Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello "Allegato 4" consegnato dallo stesso intermediario all'Aderente.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell'intermediario.

22.3 Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore

Via del Quirinale 21

00187 Roma

ivass@pec.ivass.it

fax 06.42133206

In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia (www.bnpparibascardif.it - sezione dedicata ai reclami).

Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui si lamenta;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a supporto della stessa.

In ogni caso, è possibile ricorrere all'istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è fatto nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese europeo e il reclamante risiede in Italia, si può presentare il reclamo a:

- l'Autorità di vigilanza o al sistema competente del paese in cui ha sede legale la Compagnia che ha firmato il contratto (rintracciabile su www.ec.europa.eu/fin-net);
- l'IVASS, che lo invierà alla suddetta Autorità estera informandola per conoscenza.

L'autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:

<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

Art. 23. Protezione dei dati personali

A. Base giuridica del trattamento dei dati personali

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

a) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:

- adempimento di obblighi connessi all'esercizio dell'attività assicurativa;
- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all'Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. "Catena Assicurativa" quali:

- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.



Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell'Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

b) Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
- la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all'Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. "Catena Assicurativa" quali:

- soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
 - (i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
 - (ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
 - (iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
- alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie;
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell'Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

c) Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

1. prova del pagamento del premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
 - o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).

10. organizzazione di operazioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari da soggetti, pubblici o privati, esterni all'Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. "Catena Assicurativa" quali:

- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
- Enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l'Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell'Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.

I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dell'Assicuratore autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto dello stesso Assicuratore, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).

Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell'adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d'impresa (per i trasferimenti infragruppo). Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.

Il Cliente ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti,

potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.

- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare.
Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali. Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

- > data.protection.italy@cardif.com
- > P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza

FURTO TOTALE

Dario ha sottoscritto la copertura per 60 mesi (con carenza di 12 mesi) ed ha acquistato una macchina nuova con un valore di 10.000 € presso un concessionario Renault attraverso un finanziamento erogata da RCI Bank.

Trascorsi 2 anni, la macchina di Dario gli viene rubata.
La Compagnia, in questo caso erogherà a Dario un importo pari a 2.500 € (25% di 10.000 €)

DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE

Valeria ha sottoscritto la copertura per 60 mesi (con carenza di 12 mesi) ed ha acquistato una macchina nuova del valore di 15.000 € presso un concessionario Renault attraverso un finanziamento erogata da RCI Bank.

Valeria, dopo 3 mesi dall'acquisto dell'auto, a seguito di un incidente stradale, causa dei danni alla sua auto per un valore superiore dell'80% del valore dell'auto.
La Compagnia in questo caso non erogherà niente a Valeria perchè l'evento è successo all'interno del periodo di Carenza.

DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE

Giovanni ha sottoscritto la copertura per 42 mesi (con carenza di 12 mesi) ed ha acquistato una macchina nuova del valore di 30.000 € presso un concessionario Renault attraverso un finanziamento erogata da RCI Bank.

Giovanni, dopo 1 anno dall'acquisto dell'auto, a seguito di un incidente stradale, causa dei danni alla sua auto per un valore superiore dell'80% del valore dell'auto al momento dell'incidente.
La Compagnia, in questo caso erogherà a Giovanni un importo pari a 7.500 € (25% di 30.000)





ATTESTATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. 5236/02 "GAP Insurance"

Nome Cognome: «NomeCliente» «CognomeCliente»
 Numero contratto di finanziamento: «NumeroContratto»
 Supporto scelto: «se post valorizzare "cartaceo" se e-mail valorizzare "elettronico" c/o indirizzo e-mail del cliente »

Durante il colloquio telefonico del «DataEsitoChiamata_», ho manifestato la mia adesione alla Polizza collettiva nr. 5236/02 denominata "GAP Insurance", stipulata da RCI Banque S.A. con Cardif Assurances Risques Divers per conto dei propri clienti.

Prima dell'adesione, nel corso della telefonata, mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa. In caso di rifiuto a fornirle sono stato reso edotto che tale valutazione era pregiudicata; in caso di esito negativo della valutazione sono stato informato dell'inadeguatezza e dei relativi motivi.

In precedenza, avevo ricevuto, sul supporto da me specificamente prescelto, la documentazione precontrattuale e contrattuale, prevista dalle vigenti disposizioni (set informativo) relativa a tale Polizza, nonché un documento conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS 40/2018, che ho potuto dunque leggere e ben comprendere prima della predetta telefonata, dichiaro di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata e **di aver completato in maniera veritiera, esatta e accurata la presente polizza con tutti i fatti e le circostanze che ritengo possano essere rilevanti ai fini del perfezionamento dell'Assicurazione e di non aver sottaciuto, omesso o alterato alcuna circostanza o informazione che potesse essere utile o rilevante per la Compagnia ai fini dell'accettazione o meno della polizza.**

Ai fini del rimborso, in via frazionata, del Premio per la copertura assicurativa, ho autorizzato RCI Banque S.A. ad addebitare mensilmente un importo pari a Euro «ImportoPremioMensileSuRata» sul numero di conto corrente fornito, e sulla base dell'autorizzazione concessa, in fase di sottoscrizione del finanziamento. Tale addebito avverrà contestualmente all'addebito della rata di finanziamento a partire dal «Data Decorrenza Prima RataModificata» e fino alla scadenza della rateazione del finanziamento, per una durata totale di «RateResidue» mesi.

Il premio unico relativo alla copertura è stato determinato applicando una riduzione rispetto al premio previsto per la corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%.

Sono a conoscenza di aver diritto di recedere dalla copertura assicurativa entro 60 giorni dalla data di adesione, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'indirizzo Cardif – Back Protezione – Casella Postale 550 – 20123 Milano, Email: lineapersone@cardif.com oppure telefonando al numero: **02 77224693**

Attenzione: È previsto un periodo di carenza di 12 mesi dalla Data di Decorrenza (art. 5 delle Condizioni di assicurazione).

Luogo e data _____, ____/____/____ Firma **X** _____

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 1 (Cosa e chi copre l'Assicurazione?); Art. 3 (A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?); Art. 5 (Quali sono le prestazioni?); Art. 6 (Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?); Art. 7 (Quanto durano le Garanzie Assicurative?); Art. 9 (Quali sono i Massimali?); Art. 12 (Si può recedere dall'Assicurazione?); Art. 16 (E' possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell'Assicurazione?); Art. 17 (Oneri); Art. 20 (Come si denuncia un Sinistro?)

Luogo e data _____, ____/____/____ Firma **X** _____

Consenso al trattamento dei dati personali

L'Aderente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"), da Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza generale per l'Italia tramite l'art 23 delle Condizioni di Assicurazione e il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell'informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell'informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa stessa.

Luogo e data _____, ____/____/____ Firma **X** _____

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA